



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013 n. 20). Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Riva del Garda, 31/12/2025

OGGETTO: Ordinanza Sindacale.

Divieto di utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e materiali pirotecnicici nelle zone boscate e nelle aree aperte – Prescrizioni di cautela nelle altre zone del territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato:

- lo stato di siccità, specialmente nei boschi e nei pascoli, causa la mancanza di significative precipitazioni piovose e nevose nell'ultimo periodo;
- che durante la stagione invernale, in particolar modo nel periodo compreso tra Natale e l'Epifania, caratterizzato da una massiccia e diffusa presenza di turisti anche in zone esterne ai centri abitati, è consuetudine effettuare l'accensione e lancio di fuochi d'artificio, di cd. Lanterne cinesi, lo sparo di petardi e lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnicici che, in condizioni del protrarsi di una situazione metereologica priva di precipitazioni, potrebbe dar luogo ad incendi coinvolgendo le pendici montane, le zone boschive e gli edifici oltre i perimetro dei centri abitati.

Atteso che l'uso incontrollato, senza l'adozione delle minime precauzioni, di botti tra cui petardi e di fuochi d'artificio di vario genere risulta indiscriminato, consistente e talvolta pericoloso.

Richiamato il comunicato n. 3879 di martedì, 30 Dicembre 2025 dell'Ufficio Stampa provinciale il quale segnala che condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni - pur caratterizzate da temperature rigide - non escludono situazioni favorevoli all'innesto di incendi.

Per questo, la Protezione Civile del Trentino richiama alla massima prudenza in vista delle festività di fine anno, invitando a limitare l'uso, dove consentito, di fuochi d'artificio e altri materiali pirotecnicici, ed evitando in particolare il lancio delle lanterne cinesi.

La Protezione Civile invita quindi a rafforzare le attività di prevenzione, informazione e vigilanza nelle zone maggiormente a rischio. La collaborazione di tutti è fondamentale per trascorrere le festività in modo sereno.

Valutato quindi con il Corpo Forestale che sussistono le condizioni di elevato rischio per l'innesto e la propagazione di incendi, in particolare nelle zone boscate e nelle aree aperte.

Ritenuto:

- che l'utilizzo di fuochi d'artificio, petardi e altri artifici pirotecnicici può costituire grave pericolo per la pubblica e privata incolumità, nonché per l'ambiente e il patrimonio boschivo;
- necessario adottare misure preventive a tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente e dell'ordine

pubblico;

- opportuno vietare l'uso di materiali pirotecnicici nelle aree maggiormente esposte al rischio incendio e, nelle restanti zone, richiamare la massima attenzione e responsabilità da parte dei cittadini;

Visto l'art. 62 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 02/05/2018 n. 2 e s.m.).

Vista la Legge Provinciale 1 luglio 2011, n. 9.

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ORDINA

per quanto esposto in premessa, con decorrenza immediata e fino alle ore 12.00 di giovedì 1 gennaio 2026, il divieto assoluto di utilizzo, accensione e lancio di fuochi d'artificio, petardi, razzi, bengala e qualsiasi altro materiale pirotecnico nelle zone boschive, forestali, nelle aree aperte, comprese campagne, terreni inculti, parchi, giardini pubblici e privati e in prossimità di sterpaglie o materiale facilmente infiammabile con particolare riguardo al monte Rocchetta, al monte Brione e alla località Roncaglie.

Nelle restanti zone del territorio comunale, ove l'uso di artifici pirotecnicici non sia espressamente vietato da altre disposizioni, si raccomanda la massima prudenza.

È fatto obbligo a chiunque di attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

AVVERTE

- che il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00.= ad Euro 600,00.=;
- che la Forza Pubblica e la Polizia Locale sono incaricate del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune;
- la diffusione tramite i canali istituzionali e di informazione alla cittadinanza;
- all'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnicici, se illegittimamente posseduti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui gli articoli 13 e 20 della Legge 689/1981.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 , da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

INCARICA

il Corpo di Polizia Locale Intercomunale e il Corpo Forestale della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

IL SINDACO
(Alessio Zanoni)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). L'indicazione a stampa del nominativo del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/1993).

da inoltrare/notificare a:

CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE
Via Rosmini 5/B
38066 - RIVA DEL GARDA (TN)

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI RIVA DEL GARDA
Viale Rovereto, 19
38066 – RIVA DEL GARDA (TN)

SERVIZIO FORESTE
VIA G. B. TRENER, 3 (TRE TORRI)
38121 TRENTO

STAZIONE FORESTALE DI RIVA DEL GARDA
staz.forestaleriva@provincia.tn.it

COMMISSARIATO P.S.- RIVA DEL GARDA
comm.rivadelgarda.tn@pecps.poliziadistato.it